

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 16 marzo 1946, n. 98

Integrazioni e modifiche al decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, relativo all'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, al giuramento dei Membri del Governo ed alla facolta' del Governo di emanare norme giuridiche.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, relativo all'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, al giuramento dei Membri del Governo ed alla facolta' del Governo di emanare norme giuridiche;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58, concernente nuove norme Sull'emanazione, promulgazione e pubblicazione dei decreti Luogotenenziali e di altri provvedimenti;
Ritenuta la necessita' di apportare integrazioni e modifiche al sopra citato decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Udito il parere della Consulta Nazionale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro per la Costituente di concerto con tutti i Ministri;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Contemporaneamente alle elezioni per l'Assemblea Costituente il popolo sara' chiamato a decidere mediante referendum sulla forma istituzionale dello Stato (Repubblica o Monarchia).

Art. 2.

Qualora la maggioranza degli elettori votanti si pronuncii in favore della Repubblica, l'Assemblea, dopo la sua costituzione, come suo primo atto, eleggera' il Capo provvisorio dello Stato, che esercitera' le sue funzioni, fino a quando sara' nominato il Capo dello Stato a norma della Costituzione deliberata dall'Assemblea.

Per l'elezione del Capo provvisorio dello Stato e' richiesta la maggioranza dei tre quinti dei membri dell'Assemblea. Se al terzo scrutinio non sara' raggiunta tale maggioranza, bastera' la maggioranza assoluta.

Avvenuta l'elezione del Capo provvisorio dello Stato, il Governo in carica gli presentera' le sue dimissioni e il Capo provvisorio dello Stato dara' l'incarico per la formazione del nuovo Governo.

Nella ipotesi prevista dal primo comma, dal giorno della proclamazione dei risultati del referendum e fino alla elezione del Capo provvisorio dello Stato, le relative funzioni saranno esercitate dal Presidente del Consiglio dei Ministri in carica nel giorno delle elezioni.

Qualora la maggioranza degli elettori votanti si pronuncii in favore della Monarchia, continuera' l'attuale regime Luogotenenziale fino alla entrata in vigore delle deliberazioni dell'Assemblea sulla nuova Costituzione e sui Capo dello Stato.

Art. 3.

Durante il periodo della Costituente e fino alla convocazione del Parlamento a norma della nuova Costituzione il potere legislativo resta delegato, salva la materia costituzionale, al Governo, ad eccezione delle leggi elettorali e delle leggi di approvazione dei trattati internazionali, le quali saranno deliberate dall'Assemblea.

Il Governo potra' sottoporre all'esame dell'Assemblea qualunque altro argomento per il quale ritenga opportuna la deliberazione di essa.

Il Governo e' responsabile verso l'Assemblea Costituente.

Il rigetto di una proposta governativa da parte dell'Assemblea non porta come conseguenza le dimissioni del Governo. Queste sono obbligatorie soltanto in seguito alla votazione di una apposita mozione di sfiducia, intervenuta non prima di due giorni dalla sua presentazione e adottata a maggioranza assoluta dei Membri dell'Assemblea.

Art. 4.

L'Assemblea Costituente terra' la sua prima riunione in Roma, nel Palazzo di Montecitorio, il ventiduesimo giorno successivo a quello in cui si saranno svolte le elezioni.

L'Assemblea e' sciolta di diritto il giorno dell'entrata in vigore della nuova Costituzione e comunque non oltre l'ottavo mese dalla sua prima riunione. Essa puo' prorogare questo termine per non piu' di quattro mesi.

Finche' non avra' deliberato il proprio regolamento interno l'Assemblea Costituente applichera' il regolamento interno della Camera dei deputati in data 1° luglio 1900 e successive modificazioni fino al 1922.

Art. 5.

Fino a quando non sia entrata in funzione la nuova Costituzione le attribuzioni del Capo dello Stato sono regolate dalle norme finora vigenti, in quanto applicabili.

Art. 6.

I provvedimenti legislativi che non siano di competenza dell'Assemblea Costituente ai sensi del primo comma dell'art. 3, deliberati nel periodo ivi indicato, devono essere sottoposti a ratifica del nuovo Parlamento entro un anno dalla sua entrata in funzione.

Art. 7.

Entro il termine di trenta giorni dalla data del decreto Luogotenenziale che indice le elezioni della Assemblea Costituente i dipendenti civili e militari dello Stato devono impegnarsi, sul loro onore, a rispettare e far rispettare nell'adempimento dei doveri del loro stato il risultato del referendum istituzionale e le relative decisioni dell'Assemblea Costituente.

Nessuno degli impegni da essi precedentemente assunti, anche con giuramento, limita la liberta' di opinione e di voto dei dipendenti civili e militari dello Stato.

Art. 8.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, saranno emanate le norme relative allo svolgimento del referendum, alla proclamazione dei risultati di esso e al giudizio definitivo sulle contestazioni, le proteste ed i reclami relativi alle operazioni del referendum, con facolta' di variare e integrare, a tali fini, le disposizioni del decreto legislativo Luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74, per l'elezione dei deputati all'Assemblea Costituente e di disporre che alla scheda di Stato, prevista dal decreto anzidetto, siano apportate le modificazioni eventualmente necessarie.

Per la risposta al referendum dovranno essere indicati due distinti contrassegni.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI - NENNI - CIANCA -

ROMITA - TOGLIATTI - SCOCCI-
MARRO - CORBINO - BROSIO -
DE COURTEN - CEVOLOTTO -
MOLE' - CATTANI - GULLO -
LOMBARDI - SCALBA - GRONCHI
- BARBARESCHI - BRACCI - GA-
SPAROTTO

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 marzo 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 73 - FRASCA